

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BARI "ALDO MORO" E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA**

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", (C.F. 80002170720), nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore, prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25.09.1952, domiciliato per la carica in Bari alla Piazza Umberto I n.1;

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (C.F. e P. IVA 05830420724), di seguito indicata semplicemente "A.R.P.A.", rappresentata dal Direttore Generale p.t. prof. Giorgio Assennato, nato a Bari il 22.04.1948, con sede in Bari in Corso Trieste n.27;

PREMESSO

- che il presente accordo viene stipulato allo scopo di istituzionalizzare e sviluppare ulteriormente i proficui rapporti di collaborazione in atto tra le parti, che hanno già portato a importanti risultati in diversi settori di comune interesse;
- che ai sensi dell'art.63 del DPR 382/80, la ricerca scientifica è operata nell'ambito dell'Università, come sede primaria (I comma), ma deve essere opportunamente raccordata con gli Enti Pubblici di Ricerca (II comma);
- che l'Università in forza anche dell'art.1 della L.230/2005, è sede della formazione e della trasmissione critica del sapere;
- che l'A.R.P.A., istituita con L.R. 6/1999, come modificata ed integrata dalla L.R. 27/2006, è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività;



- che l'art.4 della citata legge istitutiva prevede espressamente che l'ARPA collabori con l'Università e con gli Enti di Ricerca pubblici e privati per:

1. *la promozione, lo sviluppo e la realizzazione delle iniziative di ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'ecosistema;*
2. *la promozione di attività di informazione e formazione;*
3. *la promozione della ricerca, nonché dello sviluppo e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;*
4. *la formulazione di proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche, sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento sullo stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;*

- che ai sensi dell'art.29, II comma, del Regolamento Regionale 10 giugno 2008, n.7 "Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale" i suddetti rapporti di collaborazione devono essere disciplinati da convenzioni e protocolli d'intesa, nell'ambito dei quali strutture e professionalità dell'Università possono essere messe a disposizione dell'ARPA per lo svolgimento di funzioni di elevata professionalità, , previo accertamento delle carenze strutturali e professionali dell'Agenzia;

- che a termini del successivo comma II, del citato art.29, possono essere istituite, nel contesto delle convenzioni e dei protocolli d'intesa sopra dette, strutture tecnico-laboratoristiche finalizzate, collocate all'interno delle sedi dei DAP;



- che lo stesso comma del citato art. 29 del Regolamento prevede espressamente che il personale equiparato al personale dirigente e di comparto, proveniente dall'Università o da altri Enti Pubblici di Ricerca, *"...si struttura in convenzione con l'ARPA Puglia secondo il modello organizzativo adottato dal SSR, ai sensi del D. Lgs. 502/92 e s.m.i...."*;

VISTO il D.Lgs n.517/99 che regola i rapporti tra il SSN e le Università;

VISTO il D.M. 24 maggio 2001, portante le linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni e Università;

VISTO il vigente Protocollo d'Intesa stipulato in data 12.03.2003, in applicazione della predetta normativa;

CONSIDERATO che in virtù dell'espresso rinvio contenuto all'art. 29, III comma, del citato Regolamento, il personale Universitario *"...si struttura in convenzione con l'Agenzia secondo il modello organizzativo adottato dal SSR..."*;

RITENUTO, pertanto, che al personale universitario che andrà ad essere "conferito" all'ARPA, per le causali di cui sopra, dovranno essere applicate le previsioni normative sopra richiamate, compatibilmente con il proprio stato giuridico;

RITENUTO, altresì, che il presente accordo consentirà un effettivo incontro degli interessi dei due Enti in relazione al perseguimento delle rispettive e per alcuni versi analoghe finalità istituzionali;

DATO ATTO che l'accordo viene stipulato nella prospettiva di un prossimo avvio di ulteriori momenti di collaborazione, da realizzarsi con accordi attuativi del presente, nel rispetto della sopra citata normativa;

PRESO ATTO che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 07.12.2010 e del 10.12.2010, hanno approvato il presente testo convenzionale;

PRESO ATTO, altresì, che il Direttore Generale dell'ARPA, con deliberazione n.⁵⁰ del 23/1/11 ha autorizzato la formalizzazione del presente accordo



SI CONVIENE QUANTO APPRESSO:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

In presenza di iniziative ed attività di comune interesse, di cui all'art.4 della legge istitutiva, l'ARPA e l'Università stipuleranno appositi accordi attuativi regolanti le singole ipotesi di cooperazione. A tal fine potranno essere istituite strutture tecnico-laboratoristiche finalizzate, collocate all'interno delle sedi dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPA.

Art. 3

Il personale universitario conferito convenzionalmente per svolgere la propria attività presso le suddette strutture, sotto la responsabilità organizzativa del Responsabile della Struttura, ma in piena autonomia per quanto concerne gli aspetti dell'attività didattica e di ricerca scientifica, è equiparato, a tutti gli effetti, al corrispondente personale dirigente e di comparto dell'ARPA, secondo i modelli organizzativi adottati dal SSR e dall'ARPA. Al suddetto personale, per espresso rinvio di cui all'art.29, ultimo comma, del Regolamento Regionale 10 giugno 2008, n.7, si applica, per quanto compatibile, la normativa di cui al D.Lgs n.502/92 e s.m.i..

Art. 4

L'Università e l'ARPA nell'ambito delle strutture convenzionate, promuoveranno il reciproco apporto e scambio di conoscenze scientifiche attraverso la formulazione e lo svolgimento in comune di programmi correnti e finalizzati per ricerche di base ed applicate nei campi d'interesse. Eventuali lavori scientifici, frutto della citata collaborazione, porteranno la duplice intestazione Università di Bari/ARPA Puglia. L'Università potrà, comunque, utilizzare i dati e la casistica rivenienti dall'attività convenzionata per lavori scientifici da pubblicarsi a sue cure e spese.



Art. 5

L'ARPA s'impegna ad ospitare presso le strutture convenzionate, per periodi definiti e di concerto con i Responsabili delle stesse, gli studenti, gli specializzandi, i dottorandi, i titolari di assegni di ricerca ed il personale non strutturato impegnato in attività di ricerca, che saranno nominativamente indicati all'inizio delle frequenze. La loro frequenza presso le suddette strutture, sarà finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca o tirocinio. Nel periodo di permanenza, l'ARPA garantisce la possibilità di utilizzo delle strutture, delle attrezzature, dei laboratori e degli ausili didattici.

Art. 6

L'ARPA si impegna, inoltre, a mettere a disposizione competenze scientifiche e tecniche per lo svolgimento delle attività di ricerca e di didattica integrativa, con particolare riguardo:

- a) allo svolgimento di tesi di laurea e specializzazione;
- b) all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- c) all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche;
- d) all'organizzazione di "stages", di visite di studenti e gruppi di studenti, ecc.;
- e) alla realizzazione di progetti di ricerca.

Le attività di ricerca e di tirocinio si svolgeranno sotto la supervisione del/dei docente/i convenzionato/i e dei dirigenti ARPA, preventivamente individuati, in qualità di tutor.

Le persone ammesse a frequentare le strutture dell'ARPA, convenzionate e non, saranno tenute, durante la loro permanenza, al rispetto delle norme regolamentari, nonché all'osservanza delle disposizioni che regolano le attività dell'ARPA e di tutte le norme in vigore presso ciascuna delle istituzioni contraenti.

Nelle singole convenzioni attuative potrà essere previsto il conferimento ad ARPA, da parte dell'Università, di attrezzature scientifiche ed altri beni, materiali ed immateriali, da utilizzarsi nell'ambito delle attività in convenzione. Si prevede fin d'ora che gli oneri di gestione e manutenzione delle attrezzature e dei beni conferiti saranno a carico di ARPA.



Art. 7

L'Università garantisce, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati in favore degli studenti, la copertura relativa ad infortuni e responsabilità civile contro terzi.

L'ARPA, a sua volta, assumerà gli obblighi ed oneri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8

L'Università, ove richiesta, potrà collaborare alla formazione del personale dell'ARPA, curando le attività didattico-dimostrative nelle loro modalità applicative e sperimentali. A tal fine l'ARPA potrà autorizzare, d'accordo con i Dipartimenti interessati, anche la frequenza di propri dipendenti presso l'Università, perseguendo come obiettivo l'aggiornamento, la riqualificazione e, comunque, l'elevazione delle professionalità.

Art. 9

Le eventuali insorgende controversie tra l'Università e l'ARPA, in ordine all'applicazione del presente accordo e dei conseguenti accordi attuativi, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dall'Università e dall'ARPA, ed il terzo di comune accordo. Il Collegio giudicherà secondo le regole di diritto.

Art. 10

Nelle convenzioni attuative del presente accordo dovranno essere individuate le figure dei responsabili e/o dei referenti, con espressa previsione di rapporti di consultazione periodica, con lo scopo di verificare lo stato di attuazione delle previsioni contenute nel presente accordo ed in quelli attuativi ed individuare, di volta in volta, le corrette azioni ed attività da realizzare per il miglior perseguimento delle finalità delle due istituzioni contraenti.

Art. 11

Il presente accordo quadro ha la durata di nove anni, a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da far pervenire da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, anche tacitamente rinnovata.




Il presente accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Bari li, 22 FEB 2011

Il Rettore

Prof. Corrado Petrocelli



Il Direttore Generale

prof. Giorgio Assennato

